

## Disposizioni Generali

<b>Finalità, campo di applicazione e definizioni</b>		<b>Capo Proposte di emendamento</b>	
Art. 1 Finalità		Art. 1 Finalità	
1. Il presente decreto legislativo ha lo scopo di riordinare, coordinare, armonizzare in un unico testo normativo e di semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le Regioni e le province autonome, nel rispetto della normativa comunitaria, della disciplina dei diritti e degli obblighi previsti per i lavoratori ed i datori di lavoro, esercitano la propria competenza legislativa in tale materia, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali ricavabili dal presente decreto legislativo.		1. Il presente decreto legislativo ha lo scopo di riordinare, coordinare, armonizzare in un unico testo normativo e di semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le Regioni e le province autonome, nel rispetto della normativa comunitaria, della disciplina dei diritti e degli obblighi previsti per i lavoratori ed i datori di lavoro, esercitano la propria competenza legislativa in tale materia, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali ricavabili dal presente decreto legislativo.	Emendamento non accolto. <b>Si rimanda alla sede politica.</b>
1. La riconduzione dei principi fondamentali e della normativa vigente in materia in un «Testo Unico» ha come finalità primaria l'innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese.		2. La riconduzione dei principi fondamentali e della normativa vigente in materia in un «Testo Unico» ha come finalità primaria l'innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese.	
<b>(Titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)</b>		<b>(Titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)</b>	
3. Il presente decreto contiene norme di attuazione delle direttive 83/477/CEE, 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 1999/92/CE, 2000/39/CE, 2000/54/CE, 2001/45/CE e recepisce le direttive 2002/44/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE.		3. Il presente decreto contiene norme di attuazione delle direttive 83/477/CEE, 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 1999/92/CE, 2000/39/CE, 2000/54/CE, 2001/45/CE e recepisce le direttive 2002/44/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE.	
4. L'osservanza delle prescrizioni del presente decreto legislativo, nonché delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m), costituisce attuazione dell'articolo 2087 del codice civile.		4. <del>L'osservanza delle prescrizioni del presente decreto legislativo, nonché delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m), costituisce condizione</del> attuazione dell'articolo 2087 del codice civile.	Emendamento non accolto. <b>Si rimanda alla sede politica.</b>

	<b>Proposte di emendamento</b>	
--	--------------------------------	--

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di ciascuna regione e provincia autonoma in materia nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dai principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto adottate per il recepimento delle direttive 2002/44/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome, nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di ciascuna regione e provincia autonoma in materia nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dai principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto adottate per il recepimento delle direttive 2002/44/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome, nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria.

6. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

6. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

Art. 2

*Campo di applicazione soggettivo*

**(Articolo 1, comma 1, -bis, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626**

**Articolo 1 della direttiva 89/391/CEE)**



## Proposte di emendamento

### Art. 5 Definizioni

#### **(Articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Articolo 3 della direttiva 89/391/CEE)**


1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «lavoratore»: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze o sotto la direzione altrui per profili di sicurezza, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione inclusi tutti i prestatori di lavoro con rapporti di lavoro subordinato speciale o di durata determinata, i prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i prestatori di lavoro con altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, qualora siano stabilmente inseriti nell'ambiente di lavoro organizzato dal committente. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, i volontari come definiti dalla legge 1 agosto 1991, n. 266, i volontari dei Vigili del fuoco e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera k), in quanto titolare dei

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «lavoratore»: qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici, ~~persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze o sotto la direzione altrui per profili di sicurezza, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione inclusi tutti i prestatori di lavoro con rapporti di lavoro subordinato speciale o di durata determinata, i prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i prestatori di lavoro con altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, qualora siano stabilmente inseriti nell'ambiente di lavoro organizzato dal committente. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, i volontari come definiti dalla legge 1 agosto 1991, n. 266, i volontari dei Vigili del fuoco e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.~~
- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità

Riserva del  
Ministero del  
lavoro in ordine  
all'emendamento  
relativo alla lettera  
a), di cui proporrà  
riformulazione



## Proposte di emendamento

<p>poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;</p> <p>c) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva;</p> <p>d) «medico competente»: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università, istruzione e ricerca; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 4) specializzazione in medicina dello sport con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi professionisti.</p> <p>e) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 15 del presente decreto legislativo, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di cui alla lett. c) del presente articolo;</p> <p>f) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;</p> <p>g) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure</p>	<p>dell'impresa stessa o dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera k), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;</p> <p>c) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva;</p> <p>d) «medico competente»: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, <del>ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università, istruzione e ricerca;</del> 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 4) specializzazione in medicina dello sport con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi professionisti.</p> <p>e) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 15 del presente decreto legislativo, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di cui alla lett. c) del presente articolo;</p> <p>f) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;</p>	<p>Riserva del Ministero della salute in ordine all'emendamento relativo alla lettera d), di cui riproporrà riformulazione.</p>
---	--	---

## Proposte di emendamento

<p>necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;</p> <p>h) «pericolo»: la proprietà intrinseca di un determinato fattore o agente avente il potenziale di causare un danno;</p> <p>i) «rischio»: la probabilità che si raggiunga il potenziale di danno delle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente;</p> <p>j) «sorveglianza sanitaria»: valutazione preventiva e periodica dello stato di salute dei lavoratori in funzione dei fattori di rischio sul luogo di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;</p> <p>k) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.</p> <p>l) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica), ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione), IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico Italiano). Sono considerate altresì norme di buona tecnica le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, D.P.R. 20 marzo 1956. n. 320, D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322 e D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323;</p> <p>m) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro raccolte, validate e monitorate dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli Enti Bilaterali, vagliate dalla Commissione Consultiva permanente di cui all'art. 35 e validate dalla Conferenza Unificata;</p>	<p>g) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;</p> <p>h) «pericolo»: la proprietà intrinseca di un determinato fattore o agente avente il potenziale di causare un danno;</p> <p>i) «rischio»: la probabilità che si raggiunga il potenziale di danno delle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente;</p> <p>j) «sorveglianza sanitaria»: valutazione preventiva e periodica dello stato di salute dei lavoratori in funzione dei fattori di rischio sul luogo di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;</p> <p>k) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.</p> <p>l) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica), ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione), IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico Italiano). <del>Sono considerate altresì norme di buona tecnica le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, D.P.R. 20 marzo 1956. n. 320, D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322 e D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323; Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto la Conferenza Stato /Regioni, sentita la Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 35, definisce quali tra le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel decreto D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, D.P.R. 20 marzo 1956. n. 320, D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322 e</del></p>	<p>Emendamento non accolto.</p>
--	--	---------------------------------

## Proposte di emendamento

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali collabora con il datore di lavoro o con i dirigenti:

- a) alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale;
- b) nella elaborazione delle misure preventive e protettive, delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e i relativi sistemi di controllo;
- c) nella promozione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- d) alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'articolo 18 del presente decreto legislativo;
- e) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 28 del presente decreto legislativo.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali collabora con il datore di lavoro o con i dirigenti:

- a) alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale;
- b) nella elaborazione delle misure preventive e protettive, delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e i relativi sistemi di controllo;
- c) nella promozione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- d) alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'articolo 18 del presente decreto legislativo;
- e) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 28 del presente decreto legislativo.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

### Art. 17

*Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi*

**(Articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626  
Articolo 7, comma 7, della direttiva 89/391/CEE)**

## Proposte di emendamento

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato II, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro promosso, anche dalle associazioni dei datori di lavoro, di durata non inferiore a 16 ore. I contenuti minimi della formazione sono: I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti: a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi; g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria; m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato II, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Nelle aziende fino a 10 dipendenti, Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro promosso, anche dalle associazioni dei datori di lavoro, di durata non inferiore a ~~16~~ 28 ore. I contenuti minimi della formazione sono: ~~i contenuti minimi della formazione sono: I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:~~ a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi; g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria; m) l'informazione e la formazione dei lavoratori. Nelle aziende con più di 10 dipendenti, nel rispetto di quanto indicato nell'allegato II il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve effettuare i corsi di formazione previsti per i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 30 del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

Emendamenti non accolti. **Si rimanda alla sede politica.**

Emendamenti non accolti. **Si rimanda alla sede politica.**

## Proposte di emendamento

3. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Art. 27  
Enti bilaterali

(Articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Gli Enti bilaterali, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
2. Gli Enti bilaterali sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Agli effetti dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli Enti bilaterali sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
4. Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli Enti bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa certificazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali certificazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.

applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3 Il rappresentante per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Art. 27  
Enti bilaterali

(Articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

Emendamenti all'art. 27 non accolti. **Si rimanda alla sede politica.**

## Proposte di emendamento

### Capo VIII

Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

#### Art. 31 Vigilanza

(Articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. La vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e dalle Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ciascuno per quanto di specifica competenza, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, dal Ministero delle Attività Produttive, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale fino all'attuazione della delega di cui al decreto legislativo n°300 del 1999 e successive modificazioni, nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro

### Capo VIII

Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

#### Art. 31 Vigilanza

(Articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

- 1 La vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Regionale e, per quanto di specifica competenza dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, e dalle Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ciascuno per quanto di specifica competenza, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, dal Ministero delle Attività Produttive, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
- 2 Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale fino all'attuazione della delega di cui al decreto legislativo n°300 del 1999 e successive modificazioni, nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di

Emendamenti relativi all'articolo 31 non accolti. **Si rimanda alla sede politica.**

## Proposte di emendamento

competente di concerto con i Ministri del lavoro e delle Politiche sociali e della Sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

### Art. 32

#### Potere di disposizione

1. Fermo restando l'esercizio del potere di prescrizione di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lge 19.12.04, n. 758, gli ispettori che effettuano attività di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui all'articolo 5 lett. l) e m), qualora ne riscontrino la mancata adozione e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. avverso le disposizioni impartite dagli ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione delle stesse, alla autorità gerarchicamente superiore.
3. Avverso le disposizioni impartite dal personale ispettivo delle ASL è ammesso ricorso entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione della stessa, al Presidente della Giunta Regionale, che decide entro 30 giorni, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di

concerto con i Ministri del lavoro e delle Politiche sociali e della Sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

### Art. 32

#### Potere di disposizione

1. Fermo restando l'esercizio del potere di prescrizione di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lge 19.12.04, n. 758, gli ispettori che effettuano attività di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui all'articolo 5 lett. l) e m), qualora ne riscontrino la mancata adozione e salvo che il fatto non costituisca reato. In questo caso le norme di buona tecnica e di buona prassi sono ricomprese nella prescrizione di cui all'art. 20 del d. lgs. 19 dicembre 2004, n. 758
- ~~2. avverso le disposizioni impartite dagli ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione delle stesse, alla autorità gerarchicamente superiore.~~
3. Avverso le disposizioni impartite dal personale ispettivo delle ASL è ammesso ricorso entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione della stessa, al Presidente della Giunta Regionale, o Provincia autonoma, che decide entro 30 giorni sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. Gli ispettori che svolgono attività di vigilanza hanno facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte,

Emendamento accolto.

Emendamento non accolto. **Si rimanda alla sede politica.**

Emendamenti accolti.

Emendamento



	<b>Proposte di emendamento</b>	
--	--------------------------------	--

nei diversi settori di interesse.

3. I componenti della Commissione consultiva permanente e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
4. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono svolte da personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 36

Compiti della permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

1. All'inizio di ogni mandato la Commissione istituisce:
  - a) un gruppo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici;
  - b) un gruppo per l'aggiornamento delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ai Capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX e XI del Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1968, n. 242, al Decreto del

nei diversi settori di interesse.

3. I componenti della Commissione consultiva permanente e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
4. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono svolte da personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 36

~~Compiti della permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro~~

Compiti della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

1. All'inizio di ogni mandato la Commissione istituisce:
  - a) un gruppo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici;
  - b) un gruppo per l'aggiornamento delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ai Capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX e XI del Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

Emendamento  
accolto.

## Proposte di emendamento

Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 202, n. 308 ed al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388;

- c) gruppi di lavoro temporanei per specifiche problematiche.

2. La Commissione può essere consultata in ordine a:

- a. l'elaborazione dei piani di azione annuali per la promozione della salute e della sicurezza su tutto il territorio nazionale;
- b. l'elaborazione di linee guida tecniche da parte dell'Ispesl e dell'Inail e dell'Istituto Medicina Sociale finalizzate ad assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori anche ai fini del coordinamento dei codici e delle raccolte di buone prassi realizzate da parte delle Regioni;
- c. l'elaborazione dei piani di coordinamento delle attività di sostegno alle imprese da parte dell'Inail dell'Ispesl e dell'Istituto di medicina sociale.

3. La commissione svolge altresì funzioni di programmazione delle attività di promozione della salute e della sicurezza.

4. Ai componenti della Commissione ed agli esperti per le riunioni o giornate di lavoro non spetta alcun gettone di presenza e le eventuali spese di

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1968, n. 242, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 202, n. 308 ed al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388;

- c) gruppi di lavoro temporanei per specifiche problematiche.

2. La Commissione può essere consultata in ordine a:


- a) Valutazione di proposte ed l'elaborazione di piani di azione annuali per la promozione della salute e della sicurezza su tutto il territorio nazionale;
- b) Indicazioni sulle priorità per l'elaborazione di linee guida tecniche da parte dell'Ispesl, dell'Inail, dell'Istituto Medicina Sociale, delle Regioni ~~l'elaborazione di linee guida tecniche da parte dell'Ispesl e dell'Inail e dell'Istituto Medicina Sociale~~ finalizzate ad assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori anche ai fini del coordinamento dei codici e delle raccolte di buone prassi realizzate da parte delle Regioni;
- c) l'elaborazione dei piani di coordinamento delle attività di sostegno alle imprese da parte dell'Inail dell'Ispesl e dell'Istituto di medicina sociale.

3. ~~La commissione svolge altresì funzioni di programmazione delle attività di promozione della salute e della sicurezza~~ La commissione fornisce altresì indirizzi per la programmazione delle attività di promozione della salute e sicurezza e verifica altresì, l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi

Emendamento  
accolto.

Emendamento  
accolto.

Emendamento  
accolto.



## Proposte di emendamento

viaggio e soggiorno sono a carico dell'amministrazione, dell'ente o dell'organizzazione di appartenenza.

anche al fine di programmare attività di promozione e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e malattie professionali;

4. La commissione svolge funzioni di indirizzo delle attività di promozione della salute e della sicurezza finanziate con i fondi di cui al successivo art. 37 comma 1.
5. Ai componenti della Commissione **ed agli esperti** per le riunioni o giornate di lavoro non spetta alcun gettone di presenza e le eventuali spese di viaggio e soggiorno sono a carico dell'amministrazione, dell'ente o dell'organizzazione di appartenenza.

### **Art. 36 bis**

**Comitati Regionali di coordinamento**  
**(Articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e DPCM 5 dicembre 1997)**

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, presso ogni regione e provincia autonoma, è costituito un comitato regionale di coordinamento;
2. il comitato regionale di coordinamento svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza, favorendo il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni, provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi, ai rischi, alle soluzioni, propone soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni


Emendamento non accolto. **Si rimanda alla sede politica.**

Emendamento relativo all'articolo 36 bis accolto.



<p>3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000 per la violazione degli articoli 18, comma 1; 47, commi 7, 8;</p>	<p>amministrativa da € 500 a € 3.000 per la violazione degli articoli 18, comma 1; 47, commi 7, 8;  a) <u>da € 500 a € 3.000 per la violazione degli articoli 18, comma 1; 47, commi 7, 8;</u>  b) <u>da € 300 a € ..... per la violazione dell'articolo 44bis, comma 2;</u></p>	<p>Emendamento accolto.  L'importo di cui alla lett. b) sarà determinato dal Ministero del lavoro, come concordato in sede tecnica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Titolo XIV</b> <b>Disposizioni finali</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo XIV</b> <b>Disposizioni finali</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 186 Abrogazioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 186 Abrogazioni</p>	
<p>1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:  a. l'art. 4 della legge 19 gennaio 1955, n.25;  b. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ad eccezione, per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, degli articoli 11, comma 7, lett. c); 13; 14; 26; 31; 35; 234; 235; da 237 a 240; da 244 a 246; da 248 a 254; 260; 262; 263; 266; 267; 300; 303; da 329 a 337; da 352 a 365. Le disposizioni, ad eccezione di quelle appena indicate, contenute nei titoli II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;  c. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;  d. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302; le disposizioni contenute nei titoli II, III e IV sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;</p>	<p>1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:  a. l'art. 4 della legge 19 gennaio 1955, n.25;  b. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ad eccezione, per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, degli articoli 11, comma 7, lett. c); 13; 14; 26; 31; 35; <del>234; 235; da 237 a 240; da 244 a 246; da 248 a 254; 260; 262; 263; 266; 267; 300; 303; da 329 a 337; 330; 332; 333; 335; 337; 351; da 352 353 a 365 e art. 389 per la parte sanzionatoria relativa agli articoli richiamati.</del> Le disposizioni, ad eccezione di quelle appena indicate, contenute nei titoli II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;  c. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;  d. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,</p>	<p>Emendamento accolto  presentato dal Ministero dell'interno.</p>

<p>e. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303;</p> <p>f. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.320; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VI, VII ad eccezione degli articoli 42 e 43, VIII e IX sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi</p> <p>g. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.321; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;</p> <p>h. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.322; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV e V sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;</p> <p>i. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.323;</p> <p>j. Il decreto ministeriale 12 settembre 1958 (G.U. 244 del 9 ottobre 1958);</p> <p>k. Il decreto ministeriale 22 dicembre 1958 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1959);</p> <p>l. Il Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 febbraio 2006;</p> <p>m. Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 aprile 2006;</p> <p>n. Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>o. Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>p. Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.</p> <p>2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono altresì abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.</p>	<p>n.302; le disposizioni contenute nei titoli II, III e IV sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;</p> <p>e. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, <u>ad eccezione dell'art.22: le disposizioni contenute nei titoli II e III sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi per quanto non diversamente previsto da questo provvedimento;</u></p> <p>f. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.320; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VI, VII ad eccezione degli articoli 42 e 43, VIII, e IX e XI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi</p> <p>g. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.321; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;</p> <p>h. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.322; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV e V sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;</p> <p>i. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.323;</p> <p>j. Il decreto ministeriale 12 settembre 1958 (G.U. 244 del 9 ottobre 1958);</p> <p>k. Il decreto ministeriale 22 dicembre 1958 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1959);</p> <p>l. Il Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 febbraio 2006;</p> <p>m. Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 aprile 2006;</p> <p>n. Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>o. Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>p. Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.</p> <p>2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono altresì abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.</p>	<p>Riserva del Ministero del lavoro</p> <p>Riserva del Ministero del lavoro.</p>
---	---	--

*PC* 

proposte di modifica e/o integrazione testo unico - TITOLO III – LE ATTREZZATURE DI LAVORO

<p style="text-align: center;">Art. 45 Definizioni <b>(Articolo 34 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)</b> <b>Articolo 2 della direttiva 89/655/CEE)</b></p> <p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:</p> <p>a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;</p> <p>b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;</p> <p>c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;</p> <p>d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi in una zona pericolosa;</p> <p>e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro;</p> <p>f) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45 Definizioni <b>(Articolo 34 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)</b> <b>Articolo 2 della direttiva 89/655/CEE)</b></p> <p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:</p> <p>a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, <u>opera provvisoria</u> utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;</p> <p>b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;</p> <p>c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;</p> <p>d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi in una zona pericolosa;</p> <p>e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro;</p> <p>f) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta <del>da una quota posta ad altezza superiore a</del> 2 m. rispetto ad un piano stabile.</p>	<p>Emendamento accolto.</p> <p>Emendamento non accolto.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 46 Requisiti di sicurezza <b>(Articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)</b> <b>Articolo 4 della direttiva 89/655/CEE)</b></p> <p>1. Le attrezzature di lavoro, definite dall'art. 45, messe a disposizione dei lavoratori, devono essere conformi alle relative disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, emanate ai sensi dell'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 46 Requisiti di sicurezza <b>(Articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)</b> <b>Articolo 4 della direttiva 89/655/CEE)</b></p> <p>1. Le attrezzature di lavoro, definite dall'art. 45, messe a disposizione dei lavoratori, devono essere conformi alle relative disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, emanate ai sensi dell'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.</p>	

proposte di modifica e/o integrazione testo unico - TITOLO III – LE ATTREZZATURE DI LAVORO

<p>Comunità Europea.</p> <p><b><u>(Disciplina di raccordo con la direttiva 89/392, e successive modificazioni, attuata con il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459)</u></b></p> <p>2. Le attrezzature di lavoro, di cui all'art. 45, marcate CE, si presumono conformi alle relative disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, emanate ai sensi dell'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.</p> <p><b><u>Articolo 7, commi 1 e 2, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, di attuazione della direttiva 89/392</u></b></p> <p>3. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro marcata CE sia, in tutto o in parte, non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che si avvalgono dell'ISPESL per gli accertamenti di carattere tecnico. In tale caso, gli organi di vigilanza possono impartire soltanto disposizioni, ai sensi dell'articolo 32 del presente decreto legislativo, in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'Autorità Nazionale di controllo del mercato.</p> <p><b><u>Articolo 4 della direttiva 89/655/CEE</u></b></p> <p>4. In assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, le attrezzature di lavoro devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato</p>	<p>Comunità Europea.</p> <p><b><u>(Disciplina di raccordo con la direttiva 89/392, e successive modificazioni, attuata con il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459)</u></b></p> <p>2. Le attrezzature di lavoro, di cui all'art. 45, marcate CE, si presumono conformi alle relative disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, emanate ai sensi dell'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.</p> <p><b><u>Articolo 7, commi 1 e 2, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, di attuazione della direttiva 89/392</u></b></p> <p>3. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro marcata CE sia, in tutto o in parte, non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che si avvalgono dell'ISPESL per gli accertamenti di carattere tecnico. In tale caso, gli organi di vigilanza <u>procedono secondo quanto previsto dall'art. 32 possono soltanto impartire disposizioni, ai sensi dell'articolo 32 del presente decreto legislativo, in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'Autorità Nazionale di controllo del mercato.</u></p> <p><u>3 bis. E' istituito presso il Ministero delle Attività Produttive un gruppo di lavoro consultivo e permanente per l'esame preliminare delle segnalazioni di non conformità e per la definizione dei provvedimenti conseguenti agli accertamenti. Il Gruppo è costituito da rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'ISPESL e delle Regioni.</u></p> <p><u>3 ter. L'Autorità Nazionale di controllo del mercato, acquisito i pareri emessi dal Gruppo di cui al comma 3bis, adotta i necessari provvedimenti entro 60 gg dal ricevimento della segnalazione dell'organo di vigilanza.</u></p>	<p>Si attende la riformulazione dal Ministero del lavoro.</p> <p>Si attende la riformulazione dal Ministero del lavoro.</p> <p>Si attende la riformulazione dal Ministero del lavoro.</p>
--	--	---

<p>V.</p> <p><b>Articolo 4 della direttiva 89/655/CEE</b></p> <p>5. Tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui al comma 4.</p> <p>6. Le attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell'art. 5 del presente decreto si considerano conformi ai requisiti di cui al comma 4.</p> <p>7. Le disposizioni legislative di carattere costruttivo di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 e successive modificazioni, ai Capi II, IV, V, VI, VII, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, ai Capi II, III, e IV del DPR 320/56, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968 (G.U. 23 settembre 1968, n. 242) si considerano norme di buona tecnica.</p> <p>8. Le disposizioni legislative relative a procedure organizzative e comportamentali di sicurezza e salute contenute nei titoli e capi di cui al comma 7 si considerano buone prassi di cui alla lettera m) dell'art. 5 del presente decreto.</p>	<p><b>Articolo 4 della direttiva 89/655/CEE</b></p> <p>4. In assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, le attrezzature di lavoro devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.</p> <p><b>Articolo 4 della direttiva 89/655/CEE</b></p> <p>5. Tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui al comma 4.</p> <p>6. Le attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell'art. 5 del presente decreto si considerano conformi ai requisiti di cui al comma 4.</p> <p><del>7. Le disposizioni legislative di carattere costruttivo di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 e successive modificazioni, ai Capi II, IV, V, VI, VII, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, ai Capi II, III, e IV del DPR 320/56, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968 (G.U. 23 settembre 1968, n. 242) si considerano norme di buona tecnica.</del></p> <p>8. Le disposizioni legislative relative a procedure organizzative e comportamentali di sicurezza e salute contenute nei titoli e capi di cui al comma 7 si considerano buone prassi di cui alla lettera m) dell'art. 5 del presente decreto.</p>	<p>Emendamento accolto.</p>
---	---	-----------------------------